

**L'AGENZIA TI SCRIVE:
LETTERA DI INVITO
A REGOLARIZZARE POSSIBILI ERRORI**



Aggiornamento OTTOBRE 2016

1. INTRODUZIONE.....	2
2. LA LETTERA DELL'AGENZIA	3
A chi e come viene inviata.....	3
Cosa contiene.....	3
3. COSA FARE QUANDO SI RICEVE LA LETTERA.....	5
Come chiedere informazioni	5
Come comunicare dati o inviare documentazione	6
4. COME REGOLARIZZARE GLI ERRORI COMMESSI	6
La dichiarazione integrativa	7
Il versamento degli importi.....	7
Gli errori da evitare	12
5. PER SAPERNE DI PIÙ.....	13

aggiornamento ottobre 2016

1. INTRODUZIONE

Per favorire una proficua collaborazione tra Fisco e contribuente e promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari (la cosiddetta *tax compliance*), l'Agenzia delle Entrate ha avviato una serie di iniziative.

Prima fra tutte, la condivisione delle informazioni con il contribuente, al quale viene data la possibilità di consultare tutti i dati e gli elementi in possesso dell'Agenzia sulla propria posizione tributaria.

Per raggiungere questo obiettivo, l'Agenzia ha predisposto e sta inviando vari tipi di comunicazioni: dalle lettere ai contribuenti interessati dagli studi di settore a quelle per segnalare anomalie riscontrate dal confronto tra la comunicazione annuale Iva e la dichiarazione Iva.

Questa guida focalizza l'attenzione sulla comunicazione destinata alle persone fisiche per invitarle a verificare se nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2013, per i redditi del 2012, hanno indicato correttamente tutti i dati reddituali.

La lettera viene inviata ai contribuenti che, secondo quanto risulta all'Agenzia delle Entrate, non avrebbero dichiarato, o lo avrebbero fatto in modo parziale, un reddito derivante da un contratto di locazione di un immobile, un reddito da lavoro dipendente, una plusvalenza, un reddito di partecipazione in società, ecc.

In questo modo, prima che l'Agenzia notifichi un avviso di accertamento, il destinatario della comunicazione potrà regolarizzare l'errore o l'omissione attraverso il ravvedimento operoso.

Questo istituto è stato di recente modificato (legge di stabilità 2015) proprio per garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni e i conseguenti versamenti delle somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni, anche a seguito di segnalazione da parte dell'Agenzia.

Se, invece, il contribuente ritiene corretti i dati che ha indicato nella sua dichiarazione dei redditi, basterà che lo comunichi, indicando eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'Agenzia.

L'obiettivo di queste "comunicazioni di invito alla *compliance*", insomma, è modificare il rapporto con i contribuenti, che deve essere sempre più fondato sulla trasparenza e sulla collaborazione.

2. LA LETTERA DELL'AGENZIA

Va detto, anzitutto, che la lettera inviata dall'Agenzia delle Entrate non è un accertamento, ma un invito a verificare la propria posizione fiscale ed eventualmente mettersi in regola con il pagamento delle imposte.

A chi e come viene inviata

Le comunicazioni sono inviate ai contribuenti che, sulla base dei dati in possesso dell'Agenzia, non hanno compilato correttamente la dichiarazione dei redditi per l'anno 2012 (modello Unico PF 2013 o modello 730/2013).

In particolare, si tratta di contribuenti che risultano aver percepito e non dichiarato (o dichiarato solo in parte) una delle seguenti tipologie di reddito:

- redditi dei fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili (compresi quelli per i quali si è scelto il regime della "cedolare secca")
- redditi di lavoro dipendente o di pensione
- assegni periodici corrisposti dal coniuge, a seguito di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio
- redditi di partecipazione in società, associazioni fra artisti e professionisti, imprese familiari, aziende coniugali
- redditi di capitale relativi agli utili e agli altri proventi equiparati corrisposti da società di capitale o enti commerciali
- altri redditi (redditi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionali, redditi diversi)
- redditi d'impresa derivanti da plusvalenze e sopravvenienze attive.

Le possibili irregolarità sono state riscontrate dall'Agenzia delle Entrate attraverso il confronto dei dati in suo possesso con quelli dichiarati dai contribuenti nel modello 730 o nel modello Unico persone fisiche.

Le lettere sono recapitate agli interessati per posta ordinaria o per posta elettronica certificata (PEC), per i contribuenti che l'hanno attivata.

Cosa contiene

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 giugno 2016 sono state individuate fonti informative e tipologie di informazioni da fornire al contribuente, oltre alle modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'Agenzia.

Il contenuto della comunicazione è rappresentato da un documento principale in cui è specificata la presunta anomalia tra i dati dichiarati dal destinatario e quelli attesi sulla base dei dati incrociati.

Il documento riporta:

- l'identificativo della comunicazione
- i redditi che dai dati presenti in Anagrafe tributaria non risultano dichiarati
- una tabella di dettaglio delle categorie reddituali alle quali si riferiscono i redditi segnalati.

Alla comunicazione sono allegate le istruzioni sull'utilizzo delle applicazioni "Cassetto fiscale" e "CIVIS", attraverso cui il destinatario potrà interagire con l'Agenzia delle Entrate.

Nel Cassetto fiscale, al quale possono accedere direttamente i contribuenti registrati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate o un intermediario delegato, il destinatario della comunicazione può trovare la lettera già ricevuta e consultare un **prospetto informativo** in cui è presente il dettaglio delle anomalie riscontrate nella dichiarazione dei redditi.

La lettera e il prospetto informativo sono presenti nella nuova sezione "L'Agenzia scrive" del Cassetto fiscale, dedicata alla consultazione delle varie comunicazioni inviate dall'Agenzia per favorire l'adempimento spontaneo.



Attraverso il canale di assistenza CIVIS, invece, i contribuenti registrati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate possono trasmettere in formato elettronico la documentazione che ritengono utile per chiarire la loro posizione.

ATTENZIONE

Tutte le istruzioni utili per la registrazione ai servizi telematici sono presenti sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

3. COSA FARE QUANDO SI RICEVE LA LETTERA

Chi riceve la lettera dell'Agencia deve attivarsi per evitare che le irregolarità riscontrate nella dichiarazione dei redditi diventino, successivamente, il motivo dell'emissione di un avviso di accertamento.

Mettendosi in contatto con l'Agencia è possibile chiarire subito la propria posizione, sia se non sono state commesse violazioni sia nel caso in cui si vogliono ottenere informazioni sulle modalità da seguire per regolarizzare in maniera agevolata errori e omissioni, sfruttando la possibilità di pagare sanzioni ridotte.

La prima cosa da fare quando arriva la lettera è quella di verificare che i rilievi fatti dall'Agencia siano corretti.

Occorre controllare, quindi, i dati presenti nel prospetto informativo e confrontarli con quelli riportati nella dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2012.

Dopo questa verifica, il contribuente potrà fornire elementi utili a giustificare, in tutto o in parte, l'anomalia riscontrata ovvero presentare una dichiarazione integrativa nella quale indicare i redditi non dichiarati per correggere le irregolarità evidenziate nella comunicazione.

Come chiedere informazioni

Qualora si abbia la necessità di richiedere ulteriori informazioni in merito al contenuto della comunicazione ricevuta è possibile rivolgersi:

- a un Centro di Assistenza Multicanale (CAM)
Sono disponibili i numeri **848.800.444**, da telefono fisso (tariffa urbana a tempo), e **06.96668907**, da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. In entrambi i casi occorre selezionare l'opzione "servizi con operatore > comunicazione accertamento"
- a un ufficio territoriale della Direzione provinciale dell'Agencia.

I funzionari dell'Agencia forniscono l'assistenza necessaria, spiegando ai contribuenti i motivi per i quali è stata inviata la comunicazione e guidandoli, eventualmente, a reperire nel "Cassetto fiscale" i prospetti informativi di dettaglio.

Nel caso in cui si ritenga che i dati originariamente riportati nella dichiarazione dei redditi siano corretti, si riceveranno le informazioni utili per eliminare l'incongruenza segnalata nella comunicazione.

In particolare, i funzionari daranno tutte le indicazioni sulle attività da compiere e sulla eventuale documentazione giustificativa che potrà essere anche inviata tramite il canale di assistenza telematica CIVIS.

Come comunicare dati o inviare documentazione

È possibile segnalare all'Agazia delle Entrate, anche mediante un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, fatti, elementi e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Per fare questo ci si può avvalere, con le modalità indicate nella comunicazione, dell'assistenza dei CAM o degli Uffici territoriali delle Direzioni provinciali dell'Agazia.

Inoltre, è possibile trasmettere documentazione in formato elettronico tramite CIVIS.

CIVIS

È uno dei canali di assistenza telematica dell'Agazia delle Entrate. Può essere utilizzato solo dagli utenti registrati ai servizi telematici Entratel o Fisconline.

Dopo aver effettuato l'accesso al servizio, chi deve inviare dei documenti viene guidato da una procedura semplice e intuitiva.

ATTENZIONE

Si possono trasmettere documenti solo in formato PDF/A o TIF/TIFF, ognuno dei quali non può superare la dimensione massima di **5 MB**. Se il documento è di maggiori dimensioni, sarà necessario suddividerlo in più file.

Dopo l'invio della documentazione il sistema assegna un numero di protocollo che identifica l'operazione compiuta. Successivamente, sempre in CIVIS, sarà disponibile una seconda ricevuta che indicherà se i file inviati sono stati accettati o scartati. In caso di scarto bisognerà trasmetterli nuovamente.

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) - [CIVIS](#) - [Comunicazioni DC ACC](#) - Apertura pratica

Invio documentazione

La funzione permette l'invio di file relativi alla documentazione da presentare.

N.B.: i campi contrassegnati con * sono obbligatori.

Dati relativi alla comunicazione

Codice Fiscale: _____

Identificativo comunicazione *:

Invia

COME REGOLARIZZARE GLI ERRORI COMMESSI

Dopo aver verificato i dati contenuti nella lettera, se si riconosce di aver commesso gli errori segnalati dall'Agenzia delle Entrate, è possibile correggerli mediante il cosiddetto "ravvedimento operoso".

In pratica, ci si può mettere in regola ed evitare successivi avvisi di accertamento compiendo entrambe le azioni seguenti:

- presentare una **dichiarazione integrativa**
- **versare le maggiori imposte** dovute, gli interessi e le sanzioni (previste per l'infedele dichiarazione) in misura ridotta.

La dichiarazione integrativa

Per la presentazione della dichiarazione integrativa occorre utilizzare il modello "Unico Persone Fisiche 2013".

Questo modello va utilizzato anche se la dichiarazione originaria è stata presentata con il modello 730.

Nella dichiarazione integrativa, da presentare esclusivamente per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato), devono essere indicati:

- i redditi non dichiarati, come segnalato nella lettera ricevuta
- tutti gli altri dati relativi a redditi, oneri e crediti che già erano stati esposti nella dichiarazione originaria e che non richiedono alcuna modifica.

In sostanza, la dichiarazione integrativa deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati.

ATTENZIONE

Nella dichiarazione occorre barrare l'apposita casella "dichiarazione integrativa", presente nel frontespizio del modello.

Inoltre, è necessario evidenziare quali quadri della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati.

Per evitare errori, si consiglia di consultare le istruzioni per la compilazione del modello, disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate nella pagina dedicata ai "Modelli di dichiarazione - Anno 2013".

Il versamento degli importi

Per versare le somme dovute (maggiore imposta, interessi e sanzione ridotta) deve essere utilizzato il modello F24, disponibile, con le relative istruzioni di compilazione, sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Nell'apposito campo del modello F24 va riportato il "codice atto" indicato in alto a sinistra nella lettera ricevuta.

Anno di imposta 2012
 Codice Fiscale : XXXXXXXXXXXXXXXX
 Identificativo comunicazione: CV2012xxxxxxx
Codice atto 0000xxxx

Roma,
 MARIO ROSSI
 Via
 00100 ROMA

Gentile Contribuente,

Mod. **F24**

DELEGA IRREVOCABILE A: _____
 AGENZIA _____ PROV. _____
 PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE
CODICE FISCALE _____ barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare
 cognome, denominazione o ragione sociale nome

DATI ANAGRAFICI
 data di nascita _____ sesso (M o F) _____ comune (o Stato estero) di nascita _____ prov. _____
 giorno mese anno _____
 comune _____ prov. _____ via e numero civico _____

DOMICILIO FISCALE
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare _____ codice identificativo _____

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazioni/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA					
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
TOTALE A				B	SALDO (A-B)

codice ufficio _____ codice atto _____

ATTENZIONE

Il versamento delle somme dovute non può essere rateizzato. Inoltre, le singole voci relative a maggiore imposta, interessi e sanzione devono essere indicati in maniera distinta nei vari campi del modello F24, utilizzando gli specifici codici tributo.

LA SANZIONE RIDOTTA

La sanzione da versare con il ravvedimento è ridotta a **1/6** della misura minima.

Pertanto, nei casi di dichiarazione infedele, sarà pari al **15%** della maggiore imposta che risulta dalla dichiarazione integrativa (la sanzione ordinaria, infatti, va da un minimo del **90%** a un massimo del **180%** delle maggiori imposte dovute).

ATTENZIONE

La sanzione ordinaria è più elevata quando si omette o si dichiara in parte un canone di locazione di immobili ad uso abitativo per i quali si è scelto il regime della "cedolare secca".

Infatti, in tali casi la sanzione ordinaria per infedele dichiarazione va:

1. da un minimo del 180% a un massimo del 360%, se i canoni sono stati dichiarati solo parzialmente
2. da un minimo del 240% a un massimo del 480%, in caso di omessa indicazione.

Quindi, se nella lettera ricevuta dall'Agenzia sono indicati redditi di questo tipo, perché nella dichiarazione originaria non sono stati dichiarati in tutto o in parte canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, la sanzione ridotta da versare con il ravvedimento sarà pari:

- al 30% (1/6 di 180%), nel primo caso
- al 40% (1/6 di 240%), nel secondo caso.

GLI INTERESSI

Gli interessi da versare vanno calcolati, invece, al tasso legale annuo vigente, rapportato ai giorni di ritardo.

IL TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 2012 AD OGGI

PERIODO	TASSO
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013	2,5%
per l'anno 2014	1%
per l'anno 2015	0,5%
dal 1° gennaio 2016	0,2%

UN ESEMPIO DI RAVVEDIMENTO

Il signor Mario Rossi ha presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2012 con il modello Unico PF 2013. A settembre 2016 riceve la lettera dell'Agenzia delle Entrate dalla quale risulterebbero redditi non dichiarati.

Avendo riconosciuto gli errori commessi, vuole regolarizzare la propria posizione e presenta la dichiarazione integrativa, dalla quale derivano le seguenti maggiori imposte:

- **200** euro di Irpef
- **50** euro di addizione regionale
- **20** euro di addizionale comunale.

Decide di effettuare il pagamento il **31 ottobre 2016**, quindi, con un ritardo di 1232 giorni rispetto alla data prevista per i versamenti delle imposte derivanti da Unico 2013 (**17 giugno 2013**).

La sanzione ridotta da versare (1/6 della sanzione ordinaria) sarà pari a:

- **30** euro per l'Irpef (200 x 90% : 6)
- **7,50** euro per l'addizionale regionale (50 x 90% : 6)
- **3** euro per l'addizionale comunale (20 x 90% : 6).

Gli interessi da versare saranno pari a:

- **6,03** euro per l'Irpef
- **1,51** euro per l'addizionale regionale
- **0,60** euro per l'addizionale comunale.

Per determinare agevolmente la misura delle sanzioni e degli interessi dovuti con il ravvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente, sul suo sito internet, l'applicazione "Calcolo di sanzioni e interessi del ravvedimento (anno d'imposta 2012)".


L'applicazione si trova nella pagina dedicata ai "Servizi fiscali senza registrazione".

Calcolo del versamento con sanzioni ridotte ed interessi a.i. 2012

DLgs 472/1997 art.13 c.1 lettera b-ter

Calcolo sanzione/interessi da ravvedimento

IRPEF	codice tributo	scadenza (GG/MM/AAAA)	versamento (GG/MM/AAAA)	importo dovuto	importo calcolato	GG ritardo
imposta	4001	17 / 06 / 2013		0,00	0	
sanzione	8901	<input type="checkbox"/> barrare se si usufruisce della proroga al 8/7/2013 per il versamento (DPCM del del 13/06/2013 art.1)			0	
interessi	1989				0	
Addizionale Regionale						
imposta	3801	17 / 06 / 2013		0,00	0	
sanzione	8902	<input type="checkbox"/> barrare se si usufruisce della proroga al 8/7/2013 per il versamento (DPCM del del 13/06/2013 art.1)			0	
interessi	1994				0	
Addizionale Comunale						
imposta	3844	17 / 06 / 2013		0,00	0	
sanzione	8926	<input type="checkbox"/> barrare se si usufruisce della proroga al 8/7/2013 per il versamento (DPCM del del 13/06/2013 art.1)			0	
interessi	1998				0	
Cedolare secca						
imposta	1842	17 / 06 / 2013		0,00	0	
sanzione	8913	<input type="checkbox"/> barrare se si usufruisce della proroga al 8/7/2013 per il versamento (DPCM del del 13/06/2013 art.1)			0	
interessi	1992	<input type="checkbox"/> barrare in presenza di canoni locaz. non dichiarati soggetti a cedolare secca			0	
Totali:				0	0	0



versione 2.0.0

 Risoluzione consigliata: 1280 x 1024 px

I CODICI TRIBUTO

Nel modello F24 gli importi relativi a imposta, interessi e sanzione devono essere riportati in maniera distinta, indicando correttamente i codici tributo.

I principali codici tributo da utilizzare

Irpef	4001
Sanzione Irpef	8901
Interessi Irpef	1989
Addizionale comunale Irpef	3844
Sanzione addizionale comunale Irpef	8926
Interessi addizionale comunale Irpef	1998
Addizionale regionale Irpef	3801
Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef	8902
Interessi addizionale regionale Irpef	1994
Imposta sostitutiva Irpef e addizionali (per esempio cedolare secca)	1842
Sanzione imposta sostitutiva	8913
Interessi imposta sostitutiva	1992
Contributo di solidarietà	1683
Sanzione Contributo di solidarietà	8901
Interessi Contributo di solidarietà	1989

UN ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Il signor Mario Rossi dell'esempio sopra, dopo aver calcolato le somme da versare, compilerà il modello F24 come segue.

SEZIONE ERARIO											
		codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati					
IMPOSTE DIRETTE - IVA		4001	01/01	2012	200,00						
RITENUTE ALLA FONTE		8901		2012	30,00						
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1989		2012	6,03						
codice ufficio		codice atto						SALDO (A-B)			
0 0 0 0 0 X X X X				TOTALE A	236,03	B			+ 236,03		
SEZIONE INPS											
codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa	anno di riferimento: a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati					
TOTALE C						D	SALDO (C-D)				
SEZIONE REGIONI											
codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati						
0 8	3801	01/01	2012	50,00							
0 8	8902		2012	7,50							
0 8	1994		2012	1,51							
TOTALE E					59,01	F	SALDO (E-F)				
							+ 59,01				
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI											
codice ente/ codice comune	Row	Immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
H 5 0 1						3844	01/01	2012	20,00		
H 5 0 1						8926		2012	3,00		
H 5 0 1						1998		2012	0,60		
										SALDO (G-H)	
										+ 23,60	
TOTALE G					23,60	H				+ 23,60	

Gli errori da evitare

Dalle dichiarazioni integrative già presentate dai contribuenti che hanno scelto di regolarizzare la propria posizione sono emersi alcuni errori nella compilazione del modello e, di conseguenza, nel calcolo della maggiore imposta dovuta.


Quello più ricorrente è stato riscontrato nei casi di dichiarazione originaria che ha generato una o più imposte a credito (Irpef e relative addizionali, cedolare secca).

Per evitare questo errore, nel caso di esito a credito o a debito della dichiarazione originaria, non bisogna dimenticare di compilare i seguenti righi della dichiarazione integrativa:

- **rigo RN40** del quadro RN, se il debito o il credito risultante dalla dichiarazione originaria è riferito all'**Irpef**
- **rigo RV6** del quadro RV, se il debito o il credito risultante dalla dichiarazione originaria è riferito **Addizionale regionale all'Irpef**
- **rigo RV14** del quadro RV, se il debito o il credito risultante dalla dichiarazione originaria è riferito **Addizionale comunale all'Irpef**
- **rigo RB11**, colonne '8' o '9' del quadro RB, se il debito o il credito risultante dalla dichiarazione originaria è riferito all'imposta "**cedolare secca**".

I rigi RN40, RV6, RV14 e RB11, colonne '8' o '9', devono essere compilati se la dichiarazione originaria è stata presentata con il modello 730/2013 (redditi 2012) come specificato nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico PF 2013 (redditi 2012). Si consiglia di utilizzare tali rigi anche quando la dichiarazione originaria è stata presentata utilizzando il modello Unico PF 2013 (redditi 2012).

DOVE INDICARE IL DEBITO O IL CREDITO RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE ORIGINARIA



5. PER SAPERNE DI PIÙ

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi)
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - art. 1, commi da 634 a 636
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 giugno 2016

I documenti indicati sono reperibili attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it - sezione Normativa e prassi - Cerdef (Documentazione tributaria)



Publicazione a cura dell'Agenzia delle Entrate
Sezione Pubblicazioni on line dell'Ufficio Comunicazione

Capo Ufficio: **Sergio Mazzei**

Capo Sezione: **Claudio Borgnino**

Progettazione grafica e testi: **Paolo Calderone**

Ha collaborato: **Gennaro Napolitano**

Si ringrazia l'**Ufficio Persone fisiche e agevolazioni fiscali**
della Direzione centrale Accertamento

Segui l'Agenzia su:

Fisco RIVISTA TELEMATICA
Oggi

